

STATUTO

**DA.MA. SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CECCANO FR VIA PAOLINA 10

Numero REA: FR - 145012

Codice fiscale: 02329200600

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	
ART. 1 - DENOMINAZIONE	
La società cooperativa è denominata "DA.MA. SOCIETA' COOPERA-	
TIVA".	
ART. 2 - COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	
E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella cate-	
goria delle cooperative a mutualità prevalente e pertanto	
così come prevede art. 2514 c.c. si impone:	
a)il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
sato;	
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti,	
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	
fatto salvo in ogni caso il disposto dell'ultimo comma del-	
l'art.2526 c.c. e quindi nel caso in cui sarà possibile l'e-	
missione di strumenti finanziari da parte di Società Coopera-	
tiva che adottino le norme della società a responsabilità li-	
mitata, in quanto compatibili;	
c)il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
d)l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	

	perazione.	
	La società cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve	
	indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di i-	
	scrizione nell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	
	E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2545 octies in caso	
	di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità preva-	
	lente.	
	ART. 3 - Applicazione norme sulla società a responsabilità	
	limitata.	
	A norma dell'art.2519 2° comma c.c, è previsto che trovino	
	applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	Pertanto per tutto quanto non espressamente previsto nell'at-	
	to costitutivo, nel presente Statuto e nei relativi regola-	
	menti attuativi, si applicano le disposizioni del codice ci-	
	vile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le di-	
	sposizioni in materia di società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Alla cooperativa si applicano inoltre, in particolare, le di-	
	sposizioni di cui alla Legge del 3 aprile 2001 n°142 come mo-	
	dificata dalla Legge 14 febbraio 2003 n.30.	
	ART. 4 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	

	tiva, continuità di occupazione e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali. Al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subor-	
	dinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio-	
	ne italiana.	
	In ogni caso la cooperativa deve rispettare il principio del-	
	la parità di trattamento tra i soci.	
	La società cooperativa tuttavia potrà svolgere la propria at-	
	tività anche con terzi non soci a norma dell'art.2521 2° com-	
	ma c.c..	
	ART. 5 - Oggetto	
	La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento della attività	
	di cui appresso e inoltre le attività di commercio più a-	
	vanti elencate avvalendosi prevalentemente nello svolgimento	
	di tale attività delle prestazioni lavorative dei soci il	
	tutto esclusivamente per ottenere continuità di occupazione	
	alle migliori condizioni economiche e nel pieno rispetto del	
	disposto dell'Art. 2514 cc. lett a) con riferimento ai requi-	
	siti e agli interessi dei soci e pertanto la cooperativa in-	
	tende effettuare lo svolgimento della seguente attività:	
	Trasporto conto terzi di medicinali, parafarmaci, galenici,	
	omeopatici e farmaceutici in genere, di prodotti alimentari e	
	non alimentari.	

	Raccolta e trasporto di materiali di scarto e di rifiuti nor-	
	mali e speciali.	
	Servizi di logistica, facchinaggio e movimento merci.	
	Servizi di pulizia civile ed industriale.	
	Organizzazione di corsi di istruzione professionale per soci	
	e terzi, di seminari, di attività rivolte alla gestione di	
	convegni, manifestazioni in genere, riservandosi, per dette	
	attività, il diritto di potersi avvalere anche, se necessa-	
	rio, dell'opera di terzi non componenti la Cooperativa stessa.	
	ART. 6 - Sede	
	La società cooperativa ha la sede legale in Ceccano (FR).	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi	
	e termini di legge.	
	ART. 7 - Durata	
	La durata della società cooperativa è stabilita a tempo inde-	
	terminato.	
	ART. 8 - Requisiti dei soci	
	Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che e-	
	sercitino lavori, arti e mestieri attinenti alla natura	
	dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro ca-	
	pacità, attitudine e specializzazione professionale possono	
	cooperare all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo.	
	Possono essere soci altresì elementi tecnici ed amministrati-	
	vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	

	della società cooperativa.	
	La cooperativa può accogliere, nei limiti di un terzo del to-	
	tale dei soci cooperatori dei soci speciali apprendisti, a	
	norma dell'art.2527 3° comma c.c. privi di pratica professio-	
	nale, per un periodo di formazione non superiore ai cinque	
	anni.	
	Ai soci apprendisti sono riconosciuti i seguenti diritti e	
	gli stessi sono tenuti al rispetto degli obblighi del socio	
	cooperatore con i seguenti limiti:	
	1) diritto di voto solo nelle deliberazioni di approvazione	
	del bilancio e con il limite che il socio in prova non può	
	rappresentare altri soci;	
	2) partecipazione alla ripartizione degli utili in ragione	
	del 50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci	
	ordinari.	
	I soci in prova sono obbligati a seguire corsi di specializ-	
	zazione con le modalità previste dall'organo amministrativo o	
	dal regolamento.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	ART. 9 - Procedura di ammissione dei soci	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà pre-	
	sentare all'organo amministrativo, domanda iscritta contenen-	
	te:	

	1 - il nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza e	
	domicilio, cittadinanza, nonché, per le persone giuridiche,	
	denominazione ed il Comune ove è posta la sede;	
	2 - l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta e	
	da svolgere;	
	3 - la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed in	
	caso di ammissione stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro	
	dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento	
	del capitale secondo le modalità e nei termini definiti.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori	
	devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e	
	comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può	
	chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci a norma dell'Art. 2528 c.c.	
	ART. 10 - Obblighi e diritti dei soci	
	Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo	
	della quota sociale. Il nuovo socio ammesso deve versare inoltre	
	il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione di bilancio.	

	Il socio è obbligato altresì a mettere a disposizione la pro-	
	pria capacità professionale e il proprio lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quan-	
	tità delle prestazioni di lavoro disponibile per la coopera-	
	tiva stessa come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato	
	e fermo restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci sono obbligati inoltre all'osservanza dello Statuto,	
	dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	ART. 11 - Trasferimento e caratteristiche delle quote.	
	Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di participa-	
	zione ai sensi del VI comma dell'art.2530 c.c.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo. La quota di partecipazione è nominativa e non può	

	essere sottoposta a pegno o vincoli volontari.	
	ART. 12 - Morte del socio	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno, alterna-	
	tivamente:	
	1 diritto della quota effettivamente versata, nella misura e	
	con le modalità di cui l'art. 15 del presente Statuto;	
	2 diritto di subentrare, nella qualità di socio, a condizione	
	che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.	
	In caso di pluralità di eredi si rinvia al 3° comma del-	
	l'art.2534 c.c..	
	L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	ART. 13 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore	
	può recedere:	
	1 qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2 qualora non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	3 qualora il rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di	
	altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimi-	
	no il recesso.	
	Il recesso non può essere parziale, per le modalità e per	
	l'efficacia del recesso, si rinvia all' art.2532 c.c.	

ART. 14 - Esclusione

L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori

dall'organo amministrativo oltre che nel caso indicato

dall'art.2531 c.c. anche nei casi previsti dall'art.2533 c.c.

e nei seguenti altri casi:

1)- che abbia subito un provvedimento di licenziamento

2)- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre

opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni

dalla comunicazione.

ART. 15 - Liquidazione delle partecipazioni

In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, e-

sclusione e/o morte, vige l'assoluto divieto di distribuzione

delle riserve e di computo delle riserve. Tuttavia i soci re-

ceduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano

scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla li-

quidazione della quota di capitale effettivamente versata.

ART. 16 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su de-

cisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più

membri, secondo il numero determinato dai soci al momento

della nomina;

	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti di cui all'art. 2542 c.c.	
	In caso di nomina di amministratore unico e di due amministratori, gli stessi devono essere nominati necessariamente tra i soci cooperatori.	
	ART. 17 - Durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	ART. 18 - Consiglio di amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	

	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	ART. 19 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
	In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il consiglio	
	di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	Amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altro-	
	ve, purchè nel territorio della Regione Lazio	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	ART. 20 - Poteri dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della società.	

	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	L'organo amministrativo relaziona in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, con particolare riferimento alla sussistenza del requisiti-	
	to della prevalenza mutualistica alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad u-	
	no o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. A norma	
	dell'art. 2544 c.c. non possono essere delegati dagli ammini-	
	stratori oltre le materie previste dall'art.2381 c.c. i pote-	
	ri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei	
	soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con soci.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-	
	buiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti,	

determinandone i poteri.	
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più	
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
all'operazione che un altro intende compiere, competenti a	
decidere sull'opposizione sono i soci.	
ART. 21 - Rappresentanza	
L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
presentanza della società spetta al presidente del consiglio	
di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se no-	
minati.	
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza	
della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
di nomina i poteri di amministrazione.	
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro confe-	
riti nell'atto di nomina.	
ART. 22 - Compensi degli amministratori	
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
per ragioni del loro ufficio.	
I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'in-	
dennità annuale da determinare alla chiusura dell'esercizio.	
In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi-	

	nistrazione al momento della nomina.	
	ART. 23 - Organo di controllo	
	Nei casi previsti dall'art.2543 c.c. e comunque del secondo e	
	terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sin-	
	dacale o del Sindaco unico è obbligatoria.	
	Il collegio Sindacale o il Sindaco unico potrà altresì essere	
	nominato qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo	
	di controllo.	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti nominati dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale o il Sindaco unico esercita il control-	
	lo di gestione e contabile e vigila sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo	
	corretto funzionamento. Per i requisiti dei sindaci, per il	
	funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge	
	dettate in materia di società per azioni.	
	ART. 24 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) la modificazione dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	ART. 25 - Diritto di Voto	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	ART.26 - Consultazione Scritta e consenso espresso per iscritto	
	Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto) giorni, entro il quale il socio deve far pervenire, presso la	

	sede sociale, il proprio consenso alla stessa.	
	Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che	
	dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.	
	Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per	
	iscritto, le decisioni dei soci da adottare devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	ART. 27 - Assemblea	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate	
	nel precedente art.24 lettere b), d), e) ed f), nonché in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più am-	
	ministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio della	
	Regione Lazio.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, se nominato, o da un socio.	
	L'assemblea viene convocata in uno dei seguenti modi : con	
	avviso spedito ai soci otto giorni prima dell'adunanza con	
	lettera raccomandata, ovvero mediante telefax o messaggio di	
	posta elettronica inviata ai soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indi-	

	rizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annota-	
	to nel libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto perveni-	
	re agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri so-	
	ciali.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione	
	dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato	
	e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ul-	
	teriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adu-	
	nanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti	
	legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione	
	valgono le medesime maggioranze previste per la prima convo-	
	cazione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, sono presenti informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sinda-	
	ci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da con-	
	servarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	

	essere informati della riunione e su tutti gli argomenti po-	
	sti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	Il socio che trasferisca la propria residenza o il proprio	
	domicilio deve darne comunicazione alla società; in caso con-	
	trario si considererà come inviato, l'avviso spedito (nelle	
	forme di cui sopra) nella residenza o nel domicilio risultan-	
	te dal libro soci.	
	ART. 28 - Svolgimento dell'assemblea:	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina	
	del Consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più	
	anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con	
	poteri disgiunti o congiunti).	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	ART. 29 - Deleghe	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può	
	farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che	
	deve essere conservata dalla società. Nella delega deve esse-	
	re specificato il nome del rappresentante con l'indicazione	
	di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	
	Se la delega viene conferita per singola assemblea ha effetto	
	anche per al seconda convocazione.	
	E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indi-	

	pendentemente dal loro ordine del giorno.	
	Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci	
	soci.	
	ART. 30 - Verbale dell'assemblea	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o	
	dal Notaio.	
	ART. 31 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei	
	voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza as-	
	soluta dei voti.	
	Nei casi previsti dal precedente art.24 lettere d), e), ed	
	f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.	
	Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza assoluta dei voti.	
	ART. 32 - Patrimonio Sociale	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento)	

	degli utili netti annuali e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti a	
	norma dell'art.34 lettera a) del presente statuto;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	E' espressamente prevista la indivisibilità della riserva le-	
	gale anche ai fini della sua detassazione.	
	ART. 33 - Capitale	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui	
	valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,00 (ven-	
	ticinque,00).	
	ART. 34 - Bilancio e utili	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in con-	
	formità ai principi di legge. L'organo amministrativo provve-	
	de altresì alla redazione della documentazione informativa ai	
	sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	

	Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione	
	entro 120 giorni (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale.	
	La decisione che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali nei seguenti modi:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge;	
	c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dall'art. 35 del presente	
	Statuto;	
	d) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all' art.	
	2514 lett.a) c.c.	
	e) la restante parte a riserva straordinaria .	
	Le destinazioni di cui ai punti c),d), ed e) sono consentite	
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili degli	
	utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	ART. 35 - Ristorni	
	I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai	
	soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e del relativo apposito regolamento, median-	

	te ripartizione diretta ai soci.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici	
	ed in ogni caso in relazione al numero delle ore di lavoro	
	e con riferimento al tipo di attività svolta dai singoli so-	
	ci, alla loro qualifica/professionalità e in relazione al	
	tempo di appartenenza in società.	
	I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio, nei limiti e nei modi previsti dalla legge e	
	quindi mediante:	
	a. erogazione diretta	
	b. mediante assegnazione gratuita di quote sociali;	
	c. integrazione delle retribuzioni a norma e con i limiti	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 come modificata dalla Legge	
	14 febbraio 2003 n.30. Si rinvia alla emanazione di un rego-	
	lamento per la migliore regolamentazione della materia dei	
	ristorni.	
	ART. 36 - Scioglimento e liquidazione	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art..2484 c.c. nonchè per la	
	perdita del capitale sociale.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge senza indugio e comunque nel termine di 30 (trenta)	
	giorni dal loro verificarsi.	

	L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i	
	poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.	
	In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale , a norma dell'art. 2514 c.c. lett. d),	
	sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati.	
	ART. 37 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento intero e soprattutto	
	per regolamentare i rapporti tra le società ed i soci, deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	
	vità mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-	
	provazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le modifiche statutarie.	
	Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro	
	che saranno instaurati con soci lavoratori, dovrà essere re-	
	dato secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 apri-	
	le 2001 n° 142, così come modificata dalla Legge 14 febbraio	
	2003 n.30.	
	Firmato Di Sora Mario, Francesco Raponi Notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termi-	
	ni utili di registrazione.	